



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE PENALE

Camera di consiglio  
del 9/12/2014

R.G.N. 9659/2014

Sentenza n. sez.

3511/2014 -

Composta da

Umberto Zampetti

- Presidente -

Maria Stefania Di Tomassi

- relatore -

Antonella Patrizia Mazzei

Lucia La Posta

Filippo Casa

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

avverso l'ordinanza emessa in data 15/11/2013 dal Tribunale di Bergamo, nei confronti di VULLO Vincenzo, nato a Palermo il 22/03/1962.

Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo VULLO era stato condannato con sentenza in data 28 ottobre 2011, irrevocabile il 5 febbraio 2012, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 6, C.d.S. commessi il 9 febbraio 2008.

Il 24 aprile 2012 il Pubblico ministero emetteva nei suoi confronti ordine di esecuzione contestualmente sospeso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen.

Vullo non presentava istanze di misure alternative, ai sensi del comma 8 di detto articolo, e il 9 ottobre 2013 il Pubblico ministero revocava la sospensione dell'ordine di esecuzione disponendone la carcerazione.

Vullo proponeva allora incidente di esecuzione invocando in suo favore l'applicazione della legge n. 199 del 2010.

1.1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aderiva alla prospettazione del condannato e dichiarava l'inefficacia del provvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione; disponeva per l'effetto la scarcerazione del Vullo e la trasmissione degli atti alla Procura per l'accertamento dell'esistenza, effettività e idoneità del domicilio del condannato e della insussistenza di condizioni ostative ai sensi dell'art. 1, comma 2 l. n. 199 del 2010, ai fini della emissione di nuovo ordine di sospensione dell'esecuzione e della trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza competente per la decisione in ordine alla detenzione domiciliare prevista da detta legge.

1.2. A ragione della decisione osservava che, in situazioni quali quella in esame, sostenevano la necessità della emanazione di un secondo ordine di sospensione dell'esecuzione in vista dell'attivazione della procedura per l'applicazione della speciale detenzione al domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010, ragioni di ordine sistematico e la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che l'esecuzione della pena presso il domicilio, di cui alla legge n. 199 del 2010, ha presupposti e finalità diverse dalle misure alternative già previste dall'ordinamento penitenziario; che la circostanza che non è possibile imporre al condannato la richiesta di misure alternative non può vanificare le ricordate finalità della legge del 2010, cui è sottesa l'esigenza di ridurre la sovrappopolazione carceraria; che la necessità di sospendere la pena per consentire l'applicazione immediata della detenzione a domicilio discende dall'impianto e dalla *ratio* complessiva della legge del 2010.

2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Afferma che la lettura del combinato disposto degli artt. 1 l. n. 199 del 2010 e 656 cod. proc. pen. non consentiva di addivenire alla soluzione accolta dal giudice dell'esecuzione, con riferimento alla possibilità di una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione. L'insuperabile dato testuale imponeva infatti di ritenere che la sospensione disposta a mente dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., copriva l'intera disciplina e che la previsione del comma 7,

secondo cui la sospensione non poteva essere disposta una seconda volta per la medesima condanna, non era suscettibile di eccezioni, né risultava derogata dalla legge n. 199 del 2010. Coerentemente, la formula «salvo che debba emettere decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'art. 656», contenuta nell'art. 1, comma 3, di detta legge, introduceva una chiara eccezione alla regola generale contenuta nel medesimo comma. Mentre l'intervento legislativo effettuato con il d.l. n. 78 del 2013, conv. con mod. dalla legge n. 94 del 2013, pur introducendo significative modifiche alla struttura del citato art. 1 l. 199 del 2010, ne aveva lasciato immutato il comma 7.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Osserva il Collegio che il ricorso è da ritenere infondato.

2. La situazione considerata concerne un condannato che deve scontare pena detentiva inferiore a 18 mesi (nel caso in esame si tratta di condannato a sei mesi di reclusione), nei cui confronti è stato emesso ordine di esecuzione sospeso secondo le disposizioni generali, e cioè ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e che non ha tuttavia presentato istanza di ammissione alle misure alternative nei 30 giorni successivi.

Il problema posto è se in tale caso – in cui la magistratura di sorveglianza non risulta essere mai stata investita della applicabilità del regime introdotto dalla legge n. 199 del 2010, come modificato, da ultimo, con il d.l. n. 146 del 2013 conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2014, che impone anche d'ufficio la verifica della possibilità di espiare a domicilio pene o residui di pene particolarmente brevi – sussista il dovere, riconosciuto dal giudice dell'esecuzione e negato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, di sospendere (nuovamente) l'ordine di esecuzione della pena in carcere ai sensi e per gli effetti, appunto, dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010, onde evitare che il condannato entri in carcere prima che si sia verificato se ha diritto ad espiare la pena a domicilio.

Riportato così all'essenziale, al quesito non può che essere data soluzione positiva.


2. La legge n. 199 del 2010, come modificata e divenuta disciplina a regime, prevede, a premessa, che la pena detentiva inferiore a 18 mesi, non ricorrendo le situazioni ostative di seguito indicate «è eseguita» a domicilio, ovvero presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico privato di cura o di accoglienza (non che «può essere», come si esprime la legge n. 357 del 1975 per tutte le altre misure alternative ivi previste) e che il magistrato di sorveglianza «provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti» (art. 1, comma 1). Impone al Pubblico ministero, all'atto della sospensione della esecuzione della pena breve da eseguire, di trasmettere egli stesso «gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga

[sussistendone i presupposti] *che la pena venga eseguita a domicilio»* (art. 1, comma 3, primo periodo); e di corredare la "richiesta" «*di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio»* (art. 1, comma 3, secondo periodo), che costituisce evidentemente atto riferito all'attività, da espletare d'ufficio, del Pubblico ministero. Autorizza infine (comma 4), nel caso di condannato già detenuto, la Direzione dell'istituto penitenziario a trasmettere «*al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione [...] corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio»*, non solo [*«anche»*] a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, ma pure d'ufficio, al fine di attivare evidentemente i poteri altrettanto officiosi del Magistrato di sorveglianza. Fa così intendere che la "richiesta" di cui al comma 1 è anche quella del Pubblico ministero o quella dell'Amministrazione.

La nuova disciplina introduce, insomma, la regola che la detenzione a domicilio è, sussistendone obiettivamente le condizioni, la modalità primaria e privilegiata di espiazione delle pene particolarmente brevi e che l'effettiva realizzazione di tale modalità primaria di espiazione è affidata al potere officioso della magistratura di sorveglianza, senza necessità di attendere iniziative del condannato o del detenuto (la modestia delle pene incrementando la probabilità che costoro non si curino di chiedere l'assistenza di un difensore di fiducia).

Prevede a tale fine, anzitutto, che è nel potere-dovere (nella potestà, dunque) del Pubblico ministero prima, e della magistratura di sorveglianza immediatamente a seguire, provvedere affinché la priorità della detenzione a domicilio ordinariamente trovi attuazione prevenendo ed evitando, fin dove è possibile, il deprecato fenomeno che si suole chiamare ora "delle porte girevoli" (del condannato che deve entrare in carcere per doverne uscire). E prevede quindi, in ottica concorrente, altresì che, sempre fin dove è possibile, nel caso di condannato già detenuto spetti alla stessa amministrazione penitenziaria l'iniziativa di attivare il potere officioso della magistratura di sorveglianza al fine di accelerare il flusso di uscita dal carcere di coloro che sarebbero in teoria nelle condizioni di eseguire la pena a domicilio.

A conforto del chiaro tenore evidenziato, nel senso fatto palese dalle espressioni richiamate "secondo la connessione di esse", sta d'altronde la *ratio legis*, secondo l'espressa intenzione manifestata dal legislatore: basterà al proposito ricordare la relazione al disegno di legge destinato a divenire la legge n. 199 del 2010, laddove dice che «*la nuova misura è applicata d'ufficio dal magistrato di sorveglianza su iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario o del pubblico ministero [e] nel secondo caso, il pubblico ministero che deve emettere o che ha emesso l'ordine di carcerazione non ancora eseguito trasmette al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell'esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione)»*, nonché la relazione che accompagna il disegno della legge di conversione del d.l. n. 146, riferendo che, proprio nell'ottica «*di diminuire le presenze in carcere, attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso in carcere che su quelli di uscita dal circuito penitenziario»*, e «*Allo scopo di deflazionare ulteriormente la situazione*



carceraria, si è inteso stabilizzare l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio (introdotto con la legge 26 novembre 2010, n. 199)», che risultava avere «sortito efficaci effetti sul piano del contrasto al fenomeno del sovraffollamento» carcerario, stigmatizzato dalla Corte EDU nella sentenza Torreggiani, a cui lo Stato italiano era chiamato a porre urgentemente rimedio.

3. Si è consapevoli che con le sentenze Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, Fazio, Rv. 253973 e Sez. 1, n. 48425 del 27/11/2012 Baretto Rv. 253981 è stato affermato il principio che il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1 della l. n. 199 del 2010, sia che abbia avanzato una richiesta di misura alternativa respinta dal Tribunale di sorveglianza (sentenza Fazio) sia che non abbia avanzato alcuna richiesta di misura alternativa (sentenza Baretto).

Ritiene tuttavia il Collegio che, riesaminati gli aspetti della questione (e considerate le molte argomentate critiche rivolte dalla Dottrina a tali decisioni), tale soluzione – quantomeno per l'ipotesi oggi in esame, che concerne come detto il caso in cui il P.m. ha ritenuto di doversi limitare all'attività prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. senza trasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza e in cui il condannato non ha chiesto misure alternative – non può essere ancora condivisa, dovendo essere preferita quella, invece, già accolta da Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, Sanzo, Rv. 253333, conforme alle considerazioni prima articolate.

4. Non condivisibile, anzitutto, è l'argomento legato alla disposizione del comma 7 dell'art. 656 cod. proc. pen., secondo cui «la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta». La regola posta nell'ambito dell'art. 656 si riferisce, in assenza di argomenti sistematici contrari, alla sospensione ivi regolata, ovvero sia a quella prevista dal comma 5. Essendo la normativa della legge n. 199 del 2010 successiva e speciale, la stessa in ogni caso reca in sé la capacità di derogare quella precedente e generale.

5. Può ammettersi per il vero che, enucleato dal contesto, il tenore letterale del comma 3, non dice espressamente se la sospensione di cui alla l. n. 199 del 2010 è destinata ad operare solo quando ricorrono condizioni ostative che precludono, in astratto, l'applicabilità dell'art. 656, comma 5 cod. proc. pen., ovvero anche nei casi in cui la sospensione disposta a mente della norma generale sia risultata in concreto infruttuosa, e in particolare nell'ipotesi, che ricorre nel caso in esame, di condannato che nel termine dei 30 giorni non abbia proposto alcuna istanza per la concessione delle misure alternative.

Ma il tenore complessivo della normativa, il suo collegamento sistematico, la ratio che l'informa, non consentono dubbi sulla impossibilità di configurare l'istituto di nuova edizione in funzione semplicemente sussidiaria e recessiva rispetto al meccanismo della sospensione dell'esecuzione già previsto dal codice.


Come è stato autorevolmente rilevato, letteralmente, l'inciso «*salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5*» dell'art. 656 cod. proc. pen., che figura nell'art. 1, comma 3, della legge 199 del 2010 rappresenta, all'evidenza, una clausola di prevalenza di misure eventualmente più favorevoli al condannato, l'accesso alle quali non può essere precluso dall'introduzione di una misura ulteriore di decongestione delle carceri introdotta per pene detentive brevi. Significa, dunque, che, se ricorrono le condizioni per emettere il decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non occorre fare luogo alla contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione a norma della legge n. 199 del 2010. Non significa affatto però anche che, emesso il decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, il P.m. non debba – giacché in materia non sono ammessi ambiti di discrezionalità – disporre comunque la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza perché, in assenza di iniziative del condannato e in subordine eventuale alle stesse, eventualmente provveda ai sensi della legge n. 199 del 2010. Né impedisce che debba altresì emetterne altro, ai sensi della legge n. 199, in futuro, se il condannato, per i più svariati motivi, abbia lasciato decorrere il termine di trenta giorni collegato alla sospensione codicistica senza presentare alcuna domanda di misura alternativa.

Non esiste alcuna disposizione che faccia di ciò divieto nella legge n. 199 del 2010, ed esiste invece, in tale legge, un complesso di disposizioni, quali sono appunto quelle prima ricordate, che, collegandosi alla necessità di un intervento officioso del magistrato di sorveglianza e servendo l'esigenza che pene detentive particolarmente brevi inflitte a soggetti che non sono portatori di una pericolosità particolarmente qualificata siano di regola espiate a domicilio, obbligano a tanto.

L'affermazione, quindi, che se il condannato è nelle condizioni per essere ammesso alle misure alternative alla detenzione in carcere previste dall'ordinamento penitenziario, ha diritto solo alla sospensione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., non ha fondamento testuale né logico. Il "diritto" ad una misura alternativa non è postulabile dal condannato senza vaglio del giudice competente; farne un'astrazione significa disconoscere la forza preponderante dell'interesse, concreto e reale, del condannato (oltre che dell'ordinamento) a scontare subito e certamente la pena con modalità in forma meno afflittiva, salvo a verificare poi se tempo breve della detenzione e contingenze umane gli consentono anche di cercare di ottenere misure ancora più favorevoli.

Come è stato efficacemente osservato, «la condanna costituisce bensì un titolo esecutivo; e il p.m. deve dar corso all'esecuzione, scaduti i trenta giorni senza che il condannato abbia presentato domanda di misure alternative. Ma le modalità con le quali deve dar corso all'esecuzione le stabilisce la legge. E la legge 199 del 2010 esclude che abbia l'obbligo di provvedervi disponendo la carcerazione intramuraria.»

Privo di ogni logica sarebbe d'altro canto ipotizzare che il condannato non detenuto che deve espia una pena detentiva non superiore a diciotto mesi e che, pur avendone astrattamente "diritto", non intende chiedere misure alternative perché confida nella possibilità di espia la pena a domicilio



riconosciutagli dalla legge del 2010, debba fare ingresso in carcere per vedersi accordata tale facoltà, con la conseguenza che il meccanismo di automatica sospensione e di attivazione *ex officio* del meccanismo della detenzione domiciliare sarebbe destinato ad operare in automatico e incondizionatamente solo per coloro che, a parità di pena da espiare, sono fuori dalla disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Se si pone mente ai requisiti previsti dalle due disposizioni è inoltre evidente che la possibilità di sospensione codicistica è più ampia quanto a limiti di pena da espiare e prescinde dalla prognosi in concreto circa la "meritevolezza" e la effettiva applicabilità di una qualche misura alternativa. In buona sostanza, a non avere "diritto" in astratto, in base ai parametri riferiti ai reati commessi, alla sospensione *ex art.* 656, comma 5, ma a poter usufruire di quella della legge n. 199 del 2010 resterebbero solo i condannati per i delitti di cui agli artt. 423-*bis*, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis* cod. pen. Con riguardo, invece, ai criteri della pericolosità in concreto l'accesso alla detenzione a domicilio è più rigida. Dire dunque che la sospensione in vista di questa è ipotizzabile solo per il condannato che non può beneficiare di una delle misure alternative alla detenzione in carcere concedibili attraverso la procedura prevista dall'art. 656, significa ipotizzare una sorta di preclusione, o una linea di demarcazione (e di esclusione), sulla base di criteri solo apparentemente comparabili ma in concreto del tutto eterogenei, per nulla apprezzabili in astratto e *a priori* dallo stesso interessato, e con il risultato di tradire la *ratio* e lo scopo della novella del 2010.

6. Concludendo, nel contesto delineato, finalizzato all'attivazione immediata, officiosa, della modalità privilegiata di esecuzione della pena a domicilio, il provvedimento di sospensione imposto dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 199 al Pubblico ministero s'atteggia a momento di una fattispecie procedimentale più complessa, che passa per detta sospensione ma inderogabilmente richiede altresì la tempestiva verifica della idoneità del domicilio e la trasmissione in ogni caso, a cura dello stesso Pubblico ministero, degli atti relativi alla esecuzione sospesa al magistrato di sorveglianza. Ed è appunto detta connessione con la trasmissione degli atti per l'attivazione della potestà di procedere anche d'ufficio del magistrato di sorveglianza che connota la nuova disciplina in esame e che costituisce aspetto insuperabile della stessa.

La espressione «*salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato art. 656 del codice di procedura penale*», contenuta nella prima parte del comma 3 dell'art. 1, pone perciò una clausola di salvaguardia per eventuali misure più favorevoli e maggiormente rispondenti in concreto agli interessi del condannato, ma non si sovrappone né può sterilizzare la procedura officiosa prevista dalla novella per l'immediata applicazione "almeno" della detenzione domiciliare, e, ove ricorrono sia le condizioni dell'art. 656 comma 5, cod. proc. pen. sia quelle dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010, non può esimere il P.m. dall'attivare la procedura officiosa prevista da detta normativa finalizzata

alla verifica della possibilità di disporre (almeno) la detenzione domiciliare.

Per conseguenza, in presenza delle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 199 del 2010, finché la sospensione non ha sortito l'effetto suo proprio, di porre il Magistrato di sorveglianza in condizione di deliberare sulla detenzione a domicilio, essa non può essere revocata e se revocata va rinnovata con le modalità, ai sensi e per gli effetti propri delle legge n. 199 del 2010.


7. Per tali ragioni il ricorso non può che essere rigettato.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 9 dicembre 2014

Il consigliere estensore  
M. Stefania Di Tomassi



Il Presidente  
Umberto Zampetti

